

Prot. 122/18 /M.



TRIBUNALE DI IMPERIA

- Presidenza -

Imperia, 28 luglio 2018

REGIME DELLE INCOMPATIBILITA'

relative alle nomine degli Amministratori Giudiziari,
dei Curatori Fallimentari, dei loro Coadiutori, dei
Commissari Giudiziali e dei Liquidatori Giudiziali

Ai Magistrati Togati ed Onorari del Tribunale

Ai Direttori Amministrativi del Tribunale

**Ai Presidenti degli Ordini Professionali di Imperia
degli Avvocati, dei Commercialisti e dei Notai**

**Agli Amministratori Giudiziari, ai Curatori Fallimentari,
ai Commissari Giudiziali ed ai Liquidatori Giudiziali
che sono stati nominati in procedure in corso**

**Ai Gestori delle crisi da sovraindebitamento
che sono stati nominati in procedure in corso**

PREMESSE

In data 25 giugno 2018 è entrato in vigore il D. Lvo n. 54/2018 che ha modificato, in senso restrittivo e particolarmente rigoroso, il regime delle incompatibilità relative alle nomine degli Amministratori Giudiziari, le cui norme sono applicabili anche ai Curatori

Fallimentari, ai loro Coadiutori, ai Commissari Giudiziali ed ai Liquidatori Giudiziali (artt. 28, 163 n. 3 e 182 c. 2 legge fallimentare).

Va precisato che rientrano nella categoria dei Coadiutori tutti i professionisti che svolgono attività che può o dovrebbe svolgere il Curatore Fallimentare – o il Commissario Giudiziale o il Liquidatore Giudiziale - ed in particolare: coloro che effettuano, al posto del Curatore, l'inventario, l'accesso ai luoghi della procedura, l'interrogatorio del fallito o dei rappresentanti legali, su delega del Curatore (se in altra sede, quindi), i Custodi, i Consulenti Fiscali o del Lavoro.

Con l'occasione si reputa opportuno invitare i Curatori, salvo casi di procedure particolarmente impegnative, a gestire in via autonoma la contabilità ed ogni adempimento consequenziale dell'impresa fallita.

Sono estranei alla previsione di legge: lo Stimatore, il Legale che assiste la procedura, il Notaio e in generale quei soggetti che svolgono attività professionale autonoma rispetto a quella tipica del Curatore stesso.

NOMINE ANTERIORI AL D. LVO N. 54/2018

La nuova normativa si applica solo alle nomine deliberate dalla data di sua entrata in vigore; tuttavia si ritiene che la presenza di situazioni di incompatibilità sopravvenute, non sussistenti quindi all'epoca della nomina, imponga la dovuta considerazione sotto i diversi profili della ragioni di buona amministrazione e del rapporto fiduciario che deve sussistere fra Ufficio Giudiziario ed il Professionista.

Di conseguenza, ai Professionisti nominati come sopra e che stanno collaborando col Tribunale di Imperia non si chiede di compilare i due moduli allegati, bensì di segnalare al Magistrato di riferimento la sopravvenuta situazione di incompatibilità, mettendo a disposizione il proprio mandato, al fine di consentire al Tribunale di effettuare le opportune valutazioni.

I DUE MODULI ALLEGATI

Sono stati elaborati due distinti moduli.

- Il primo, *Accettazione dell'incarico*, concerne, fra l'altro, la dichiarazione, che l'interessato dovrà rendere, di non essere legato da rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto, ai sensi della legge n. 76/2016, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con Magistrati del Tribunale di Imperia, di non avere con tali Magistrati rapporti di assidua frequentazione

(intendendosi quella derivante da relazione sentimentale, da stabile amicizia, protratta nel tempo e connotata da reciproca confidenza) o rapporti di frequentazione fra commensali abituali.

In sostanza, l'incompatibilità è prevista non solo con riferimento al Magistrato che ha conferito l'incarico, ma con qualunque altro Magistrato del Tribunale di Imperia.

Tale modulo dovrà essere trasmesso per via telematica e sarà inserito nel fascicolo della procedura.

- Il secondo, *Dichiarazione*, è inerente alle situazioni di incompatibilità nei confronti di Magistrati del distretto della Corte di Appello di Genova e dovrà essere depositato in cartaceo e sarà conservato (e trasmesso alla Corte di Appello) al di fuori del fascicolo della procedura, per ragioni di *privacy*.

In esso dovrà dichiararsi l'assenza dei rapporti previsti già dal Modulo 1 in relazione a tutti i Magistrati, giudicanti e requirenti, del distretto della Corte di Appello di Genova.

I due moduli dovranno essere compilati anche dai Gestori delle crisi da sovraindebitamento, nominati dal Magistrato, poiché il D. Lvo n. 54/2018 si applica anche a loro.


I moduli dovranno essere compilati e depositati entro due giorni dalla nomina e, nel caso dei Coadiutori, consegnati al soggetto che ha proceduto al conferimento dell'incarico per il successivo inoltro, entro due giorni, al Tribunale.

Il Professionista dovrà essere urgentemente sostituito qualora non depositi il modulo o qualora, dalle dichiarazioni rese, emerge la sussistenza di una causa di incompatibilità.

In ipotesi di dichiarazioni mendaci, rese da un appartenente ad un albo professionale, il Tribunale effettuerà una segnalazione all'Ordine Professionale di riferimento per l'esercizio di azione disciplinare ed al Presidente della Corte d'Appello affinché ne dia notizia a tutti i Magistrati del distretto.

Si dispone la pubblicazione del presente documento e dei due allegati sul sito *web* del Tribunale.

Il Presidente del Tribunale
dott. Eduardo Bracco





TRIBUNALE DI IMPERIA

- Presidenza -

MODULO n. 1
ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

di Curatore Fallimentare, di Commissario
Giudiziale, di Liquidatore Giudiziale, di
Gestore delle crisi da sovraindebitamento,
nonché dei loro Coadiutori.

Procedimento n.

Giudice che ha conferito l'incarico:

Il sottoscritto.....

codice fiscale con studio in.....

Via/Piazza Telefono

Fax E-mail

nominato Curatore Fallimentare / Commissario Giudiziale / Liquidatore Giudiziale / Gestore della
crisi da sovraindebitamento/ Coadiutore nella procedura

in data

COMUNICA

di accettare l'incarico.

Visto l'art. 28 L.F.

DICHIARA

- di non essere stato interdetto, né inabilitato, né dichiarato fallito, né condannato ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- di non essere mai stato alle dipendenze e di non aver mai prestato la sua opera professionale a favore della ditta fallita, di non essersi ingerito nell'impresa e di non aver coi componenti della stessa rapporti di parentela o di affinità.

Ai sensi dell'art. 35 comma 1 ed art. 35 comma 4 bis del d.lgs. 159/2011 modificato con d.lgs. 54/2018

DICHIARA

- di non essere legato da rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado, con Magistrati del Tribunale di Imperia, di non avere con tali Magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per tale la frequentazione derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali);

IMPEGNANDOSI ALTRESI'

a comunicare in via riservata al Magistrato che ha conferito l'incarico eventuali azioni di responsabilità o procedimenti penali o disciplinari pendenti o che fossero instaurati nel corso della procedura.

Imperia,

Il Curatore - Il Commissario - Il Liquidatore- Il Gestore crisi sovraindebitamento - il Coadiutore



TRIBUNALE DI IMPERIA

- Presidenza -

MODULO n. 2
DICHIARAZIONE
del Curatore Fallimentare, del Commissario
Giudiziale, del Liquidatore Giudiziale, del
Gestore delle crisi da sovraindebitamento,
nonché dei loro Coadiutori.

Procedimento n.

Giudice che ha conferito l'incarico:

Il sottoscritto

codice fiscale con studio in.....

Via/PiazzaTelefono

Fax E-mail

nominato Curatore Fallimentare / Commissario Giudiziale / Liquidatore Giudiziale / Gestore della crisi da
sovraindebitamento / Coadiutore nella procedura

in data

Ai sensi dell'art. 35 comma 2 e dell'art. 35 comma 4 bis del d.lgs. 159/2011, modificato con d.lgs. 54/2018

DICHIARA

- di non essere legato da rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado o frequentazione assidua, con Magistrati, giudicanti o requirenti, del distretto della Corte di Appello di Genova (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali).

Imperia,

Il Curatore - Il Commissario - Il Liquidatore - Il gestore crisi da sovra indebitamento - il Coadiutore